

2) Costo della riparazione e valore commerciale del veicolo

Nel settore dei sinistri da circolazione stradale il problema del cosiddetto limite alla risarcibilità del danno, acquista una particolare rilevanza economica sociale.

I maggiori problemi attengono alla difficoltà di ammettere o meno al risarcimento attraverso la reintegrazione in forma specifica nel caso dell'esecuzione di riparazioni antieconomiche, vale a dire il cui costo sia superiore a quello del veicolo di non nuova costruzione e di non rilevante valore commerciale al momento del danno.

Una sentenza della Cassazione afferma

Posto, che la funzione tipica del risarcimento è di porre il patrimonio del danneggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse prodotto, qualora la riparazione del pregiudizio subito vada oltre la ricostituzione della situazione anteriore e produca un vantaggio economico al danneggiato, il giudice deve tenerne conto, riducendo la misura del risarcimento (nella specie, è stata affermata la legittimità della decurtazione del 15% delle spese sostenute per la riparazione di un autoveicolo, per tenere conto delle preesistenti condizioni dello stesso).

Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2001, n. 8062

Se ne deduce che il risarcimento del danno non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse verificato.

Al costo delle riparazioni vanno aggiunte le spese demolizione del relitto, quelle di immatricolazione di una nuova autovettura, salva comunque, la diminuzione del valore presumibile del relitto (G.P. Torino 10.10.1997, T Forlì 9.3.1994

Pertanto, il rimborso incontra precisi limiti di congruità di spesa che non dovrebbe eccedere la normalità ovvero superare il costo obiettivo della riparazione e risultare eccessivamente onerosa.

Ecco una sentenza di riferimento a riguardo dell'eccessiva onerosità

Ricorre eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 2058 comma 2 c.c. allorché il sacrificio economico imposto al danneggiante in ordine al risarcimento in forma specifica superi in misura eccessiva, date le circostanze, il valore da corrispondersi in base al criterio per equivalente pecuniario.

Colui che ha subito l'altrui fatto illecito ha facoltà di domandare il risarcimento del danno per equivalente pecuniario ovvero il risarcimento in forma specifica. Il primo rimedio si estrinseca nella valutazione della differenza tra il valore del bene nello stato in cui si sarebbe trovato in assenza del fatto illecito ed il valore del bene leso; il secondo consiste sia nella pretesa che il danneggiante provveda al ripristino della situazione materiale, sia nella domanda di una somma di denaro corrispondente alle spese necessarie per tale ripristino.

La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorché il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.

Cassazione civile, sez. III, 4 marzo 1998, n. 2402

IL COSTO OBIETTIVO DELLE RIPARAZIONI

Il riferimento al costo obiettivo delle riparazioni, quale criterio per individuare l'esborso al quale deve essere tenuto il danneggiato può costituire un utile parametro per valutare la congruità dell'esborso, a patto che realizzi un equo bilanciamento delle confliggenti posizioni delle parti del rapporto, anche nell'ottica del rispetto del generale principio di buona fede: non è infatti possibile imporre al danneggiato un'attività di ricerca dell'officina più economica o quella che pratici i prezzi superiori alla media della zona.

RISARCIBILITÀ DELL'IVA .

L'Iva deve essere riconosciuta come parte integrante del risarcimento del danno da circolazione stradale solo nel caso di avvenuto esborso, documentato attraverso l'esibizione di fattura in originale, regolarmente quietanziata, e non sulla base della presentazione di una semplice previsione di spesa (preventivo)